



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE N° 478 DEL 18/05/2026

SETTORE 7 - Rifiuti, Sistema Informativo, Servizi alla persona

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 2, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E DEL D.M. 31 MARZO 2021, N. 72, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE CONDIVISA DEI BISOGNI E DEGLI OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA GESTIONE DEL POLO EDUCATIVO 0-6 DI VIA DELLA SPIAGGINA – APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 84 del 31.12.2025 “Decreto di attribuzione di funzioni Responsabile SETTORE 7” con il quale si nomina la Dott.ssa Manuela Valli titolare di posizione organizzativa comprendente i seguenti servizi, e fino al 31.12.2026:

SERVIZI SOCIALI E CASE POPOLARI

SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE e TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZI SOCIO SANITARI

TUTELA AMBIENTALE E DECORO

PIANIFICAZIONE BANDI E FONDI REGIONALI EUROPEI

VALORIZZAZIONE PRODOTTI DEL TERRITORIO

SERVIZIO INFORMATICO

TELEFONIA

TUTELA DEGLI ANIMALI

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER SUPERAMENTO LIMITI ACUSTICI

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali — TUEL), ed in particolare gli articoli 107 e 109, in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali, nonché gli articoli 147-bis e 183 in materia di controllo di regolarità tecnica e di impegno di spesa;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi: - dell'articolo 107 suddetto;

VISTO il regolamento dell'area delle posizioni organizzative ex art. 13 CCNL 21/05/2018, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 136 del 16/05/2019;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore — CTS) e, in particolare:

- l'art. 4, che individua le tipologie di enti del Terzo settore (ETS);
- l'art. 5, che elenca le attività di interesse generale, includendovi (lett. d) i servizi di educazione, istruzione e formazione professionale;
- l'art. 55, che disciplina il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, quale modulo procedimentale di amministrazione condivisa;
- l'art. 56, sulle convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante «Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017», ed in particolare i commi 2, 3 e 4 in materia di coprogrammazione, coprogettazione e modalità di pubblicità degli avvisi;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, che ha qualificato coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento come istituti espressivi del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), fondati su una logica di partenariato pubblico/privato sociale non sinallagmatica, strutturalmente distinti rispetto alle ordinarie procedure di affidamento di servizi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante criteri di rendicontazione dei costi connessi a contributi pubblici, ai cui parametri – in quanto compatibili – si farà rinvio nelle successive fasi del procedimento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli artt. 1, 11 e 12, in materia di principi del procedimento amministrativo, accordi e concessione di vantaggi economici;

VISTA la Legge Regionale della Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e il D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R, in materia di servizi educativi per la prima infanzia, nonché la L.R. Toscana 22 luglio 2020, n. 65 (norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

VISTO il Regolamento Zonale dei servizi alla prima infanzia approvato dalla Conferenza Zonale della Valdichiana Aretina e il Regolamento comunale per l'organizzazione, l'accesso e la frequenza ai servizi educativi alla prima infanzia, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2025;

VISTO il vigente Bilancio di previsione finanziario, il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), nei quali è ricompresa l'attivazione e gestione del Polo Educativo 0–6 di via della Spiaggina;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castiglion Fiorentino, in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi vigenti, intende attivare il nuovo Polo Educativo 0–6 di via della Spiaggina, comprensivo di servizio di asilo nido e servizio di scuola dell'infanzia, in coerenza con il modello di Polo educativo integrato disciplinato dal Regolamento regionale 41/R/2013;
- il pieno avvio della gestione del Polo richiede la preliminare definizione del quadro complessivo dei bisogni educativi, sociali e di cura della fascia 0–6 anni nel territorio, delle modalità di realizzazione degli interventi e delle risorse disponibili, in modo condiviso con il privato sociale operante sul territorio;
- l'Amministrazione comunale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), intende valorizzare la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore alla definizione e

alla realizzazione degli interventi di interesse generale nei servizi educativi 0–6, in coerenza con quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

tanto premesso, si rende necessario avviare, in via preliminare e propedeutica alla successiva procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del partner del Terzo settore, un percorso di coprogrammazione partecipata mediante apposito avviso pubblico, secondo lo schema allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO, in punto di motivazione circa il modulo procedimentale prescelto e in ordine alla preferenza accordata al procedimento di coprogrammazione/coprogettazione di cui all'art. 55 CTS rispetto al ricorso alle ordinarie procedure di affidamento ad evidenza pubblica disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici):

1) Natura non sinallagmatica del rapporto e fondamento costituzionale.

La gestione del Polo Educativo 0–6 in regime di amministrazione condivisa non risponde a una logica di scambio sinallagmatico (servizio reso a fronte di corrispettivo di mercato), ma a una logica di **partenariato pubblico/privato sociale** finalizzato al perseguimento congiunto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 5 CTS. Tale logica, riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza 26 giugno 2020, n. 131 come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), è strutturalmente diversa dall'affidamento di servizi pubblici a operatori economici e giustifica il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 55 CTS in luogo della gara d'appalto.

2) Esclusione espressa degli istituti del Titolo VII CTS dal campo di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.

L'art. 6, ultima parte, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) dispone espressamente che «non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017». Il legislatore ha quindi qualificato la coprogrammazione, la coprogettazione e l'accreditamento ex artt. 55–57 CTS come istituti **autonomi e alternativi** rispetto all'affidamento per contratto, rimettendo all'amministrazione la scelta del modulo più adeguato al perseguimento dell'interesse pubblico in concreto.

3) Adeguatezza funzionale del modulo dell'amministrazione condivisa al servizio in oggetto.

I servizi educativi 0–6 si caratterizzano per una marcata componente di interesse generale, di prossimità territoriale, di continuità educativa e di integrazione con la comunità educante (famiglie, scuole, sanità, terzo settore, parrocchie), elementi tutti che richiedono un approccio collaborativo e non meramente contrattualistico. Il percorso di coprogrammazione consente:

- una rilevazione partecipata e qualitativamente più accurata dei bisogni educativi, sociali e di cura della fascia 0–6, anche con riguardo ai bambini fragili o con bisogni educativi speciali;
- la valorizzazione delle esperienze già maturate dagli enti del Terzo settore operanti sul territorio della Valdichiana Aretina, in funzione di un progetto pedagogico unitario;
- la costruzione di un quadro istruttorio robusto, condiviso e tracciabile, idoneo a fondare la successiva procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del partner del Terzo settore con cui procedere alla coprogettazione;
- una migliore programmazione delle risorse disponibili e una più efficace integrazione con le politiche zonali e regionali.

4) Coerenza con la giurisprudenza amministrativa consolidata: la "programmazione a cascata".

La giurisprudenza amministrativa è univoca nell'esigere che il ricorso alla coprogettazione ex art. 55, comma 3, CTS sia preceduto da una preliminare fase di coprogrammazione ex art. 55, comma 2, in funzione

di legittimazione del successivo affidamento agli ETS (cd. «programmazione a cascata»). In tal senso si sono pronunciati, fra gli altri:

- **Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2021, n. 6232** — che ha qualificato gli atti di coprogrammazione e di coprogettazione come atti presupposti necessari del successivo affidamento agli ETS;
- **Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5217** — secondo cui «dalla co-programmazione dovrebbero emergere, in primo luogo, i bisogni da soddisfare, i servizi da promuovere e gli interventi da realizzare» e «la co-progettazione [...] ha la funzione di attuazione concreta di quanto è stato programmato»;
- **Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2026, n. 3082** — che ha confermato la centralità della «dimensione dell'istruttoria partecipata e condivisa» come elemento qualificante della coprogrammazione;
- **T.A.R. Toscana, Sez. IV, 30 aprile 2026, n. 840** — che, in fattispecie di procedura di coprogettazione non preceduta da coprogrammazione, ha disposto l'annullamento di tutti gli atti, affermando che l'affidamento «unilaterale» non trova fondamento né nel Codice del Terzo settore né nel Codice dei contratti pubblici.

L'adozione del percorso di coprogrammazione di cui al presente provvedimento risulta pertanto **non soltanto opportuna, ma necessaria** a fini di legittimità della successiva fase di coprogettazione e dell'eventuale Accordo di collaborazione, in coerenza con l'orientamento del giudice amministrativo competente per territorio (T.A.R. Toscana).

5) Inapplicabilità della logica concorrenziale alla rilevazione dei bisogni.

Per la sua natura ricognitiva e propedeutica, la coprogrammazione **non comporta selezione comparativa, né attribuzione di vantaggi economici, né alcun effetto vincolante** sulle successive determinazioni dell'Amministrazione. Sarebbe quindi non solo inutile, ma anche sviante rispetto allo scopo dell'istituto, attivare una procedura ad evidenza pubblica retta dal Codice dei contratti, la cui sintassi è quella della selezione del miglior offerente, e non quella dell'ascolto strutturato del territorio. La parità di trattamento e la non discriminazione fra gli operatori interessati restano comunque pienamente garantite nella **successiva** procedura di evidenza pubblica, alla quale potranno partecipare tutti gli ETS in possesso dei requisiti previsti dall'apposito avviso, indipendentemente dall'avvenuta partecipazione al presente percorso di coprogrammazione (art. 13 dell'Avviso).

6) Conformità al quadro normativo regionale e zonale.

Il modulo procedimentale prescelto è espressamente valorizzato dalla L.R. Toscana 22 luglio 2020, n. 65 (artt. 11 e ss.) e si raccorda armonicamente con le previsioni della L.R. Toscana 32/2002 e del D.P.G.R. 41/R/2013 in materia di servizi educativi per la prima infanzia, oltre che con il Regolamento Zonale Valdichiana Aretina.

7) Assenza di oneri finanziari diretti e regolarità contabile.

Il presente provvedimento e l'Avviso allegato non determinano oneri finanziari diretti a carico del bilancio comunale, trattandosi di procedimento ricognitivo non oneroso: la partecipazione al percorso non comporta corresponsione di compensi, rimborsi spese o indennità a favore dei soggetti partecipanti (art. 5, comma 4, dell'Avviso). I conseguenti effetti finanziari della successiva fase di coprogettazione e del relativo Accordo di collaborazione saranno determinati con separati e successivi provvedimenti, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ricorrono i presupposti normativi, fattuali e di opportunità per attivare il procedimento di coprogrammazione di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 mediante pubblicazione di apposito Avviso pubblico, in conformità al § 3 delle Linee guida di cui al D.M. 72/2021;

RITENUTO altresì che, per ragioni di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, è opportuno integrare l'Avviso con: (i) un modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

(Allegato A); (ii) l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B); (iii) una scheda sintetica facoltativa di rilevazione dei bisogni e dei contributi (Allegato C);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è individuato nel sottoscritto Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Castiglion Fiorentino;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non richiedendo pertanto il parere di regolarità contabile;

ACCERTATA l'insussistenza, in capo al sottoscritto, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa e nella parte motiva, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte,

- 1) **di approvare** l'Avviso pubblico di coprogrammazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.M. 31 marzo 2021, n. 72, finalizzato all'individuazione condivisa dei bisogni e degli obiettivi di interesse generale relativi alla gestione del Polo Educativo 0–6 di via della Spiaggina, nel testo allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all'Allegato A (Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva), all'Allegato B (Informativa sul trattamento dei dati personali) e all'Allegato C (Scheda sintetica di rilevazione dei bisogni e dei contributi);
- 2) **di dare atto** che il procedimento di coprogrammazione ha natura ricognitiva, cooperativa e non competitiva e non costituisce avvio di procedura selettiva, comparativa, paraconcorsuale o di affidamento di servizi, non determinando obblighi negoziali, impegni economici a carico dell'Amministrazione, né diritti, aspettative qualificate o pretese in capo agli enti del Terzo settore partecipanti;
- 3) **di dare atto** che la scelta del modulo procedimentale di cui all'art. 55 CTS, in luogo del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, è motivata dalle ragioni illustrate nella parte motiva, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, con il combinato disposto dell'art. 55 CTS e dell'art. 6, ultima parte, del D.Lgs. 36/2023, e con la giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato Sez. V, nn. 6232/2021, 5217/2023, 3082/2026; T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 840/2026);
- 4) **di stabilire** che l'Avviso e i relativi allegati saranno pubblicati per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castiglion Fiorentino, nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi e Avvisi» del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione «Novità – Avvisi» del portale comunale, con conseguente fissazione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- 5) **di dare ulteriore notizia** della pubblicazione, a fini di massima diffusione, ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) territorialmente competenti e ai principali organismi rappresentativi del Terzo settore operanti sul territorio della Valdichiana Aretina;
- 6) **di individuare** nel sottoscritto Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Castiglion Fiorentino il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990, con domicilio digitale presso la PEC istituzionale comune.castiglionfiorentino@legalmail.it;

- 7) **di dare atto** che il procedimento si concluderà, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, salvo proroga motivata, e che gli esiti saranno trasfusi nel Documento di sintesi della coprogrammazione di cui all'art. 11 dell'Avviso, da approvare con apposito atto del Responsabile;
- 8) **di riservarsi** di provvedere, all'esito del percorso di coprogrammazione e con separata determinazione, all'indizione di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e – in via integrativa e compatibile – dell'art. 55, comma 3, del medesimo decreto, finalizzata all'individuazione dell'ETS partner per la successiva coprogettazione del Polo Educativo 0-6;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio comunale, in quanto la procedura di coprogrammazione è meramente ricognitiva e non onerosa; gli eventuali successivi atti di impegno saranno adottati nelle fasi successive del procedimento, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
- 10) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione/comunicazione;
- 11) **di trasmettere** copia del presente provvedimento, unitamente all'Avviso e ai relativi allegati, all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e all'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nelle sezioni del sito istituzionale indicate al punto 4);
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dal momento della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa.

**Responsabile del Procedimento
MANUELA VALLI**

**IL RESPONSABILE
MANUELA VALLI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005